

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO DEI LICEI DEL VIALE DEI TIGLI

CAPO 1 – FONDAMENTI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comitato Studentesco è l'organo rappresentativo collegiale degli studenti dei Licei.
2. Esso è un organo democratico decisionale e autonomo che agisce secondo i criteri stabiliti dal D.L. n.297 16/4/1994, e nell'osservanza del presente Regolamento.
3. Il Comitato intende essere l'unico organo decisionale degli studenti all'interno al Liceo, ribadendo che ogni decisione riguardante gli studenti debba essere preventivamente discussa e messa ai voti esclusivamente in questa assemblea.
4. Ogni suo membro ha uguale diritto di voto e di intervento.
5. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

Art. 2 – Funzioni e Poteri

1. Il Comitato Studentesco vuole essere strumento di partecipazione democratica degli studenti nella gestione della scuola.
2. Le funzioni del Comitato Studentesco sono:
 - a. Proporre, discutere e monitorare iniziative promosse dagli studenti o dall'Istituto;
 - b. Eleggere i due membri dell'Organo di Garanzia del Liceo della componente studentesca;
 - c. Permettere agli studenti di conoscere in maniera precisa e funzionale gli Organi Collegiali;
 - d. Esprimere pareri non vincolanti riguardo alle decisioni prese e alle proposte del Consiglio d'Istituto.
3. Il Comitato Studentesco ha il potere di:
 - a. Nominare commissioni orizzontali, per facilitare la gestione e il monitoraggio delle iniziative;
 - b. Convocare, previa autorizzazione, assemblee d'Istituto, con l'approvazione da parte del 50% +1 dei membri aventi diritto, dopo la presentazione della proposta;
 - c. Realizzare (in conformità al D.P.R. n.567 10/10/1996, art. 4 comma 8) attività autofinanziate per la promozione di iniziative. Dopo l'approvazione del progetto, con previsione di spesa, questa deve essere autorizzata dai competenti organi dell'Istituto prima di richiedere fondi agli studenti. Le ricevute per versamenti effettuati a nome del Comitato, nei modi previsti dal Comitato, devono essere presentati in Consiglio d'Istituto per l'iscrizione in bilancio.
 - d. Promuovere attività, anche esterne all'Istituto, rivolgendosi a tutti gli studenti;
 - e. Richiedere a proprio nome uno spazio all'interno della scuola anche in orario extracurricolare, per attività approvate dal Comitato, con le modalità di responsabilità e controllo già effettive per quanto riguarda le riunioni del Comitato Studentesco.

CAPO 2 – COMPONENTI ED ESECUTIVO

Art. 3 – Membri

1. Sono membri di diritto del Comitato Studentesco i rappresentanti degli studenti in Consiglio di classe (due per classe), in Consiglio d'Istituto (quattro per istituto), in Consulta Provinciale Studentesca (due per istituto), i membri dell'Organo di Garanzia della componente studentesca (2 +1 sostitutivo).

Art. 4 – I rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto:

1. Favoriscono la comunicazione e la collaborazione tra Consiglio d'Istituto e Comitato Studentesco;
2. Possono richiedere fondi al Consiglio d'Istituto per iniziative proposte all'interno del Comitato Studentesco;
3. Sono riferimenti per richieste o delucidazioni, riguardanti ogni iniziativa dell'Istituto, per gli studenti del Liceo;
4. Sono membri della Giunta Esecutiva, di cui all'art. 8.

Art. 5 – I rappresentanti d'Istituto in Consulta Provinciale Studentesca:

1. Riportano nella plenaria della CPS le richieste e le necessità degli studenti del Liceo;
2. Riferiscono in Comitato Studentesco le iniziative della Consulta Provinciale;
3. Sono membri della Giunta Esecutiva, di cui all'art. 8;
4. Collaborano con rappresentanti degli altri istituti e di altri enti per la realizzazione di iniziative interscolastiche.

Art. 6 – I rappresentanti degli studenti in Consiglio di classe:

1. Partecipano costantemente e attivamente al Comitato Studentesco;
2. Espongono questioni inerenti la loro classe;
3. Collaborano attivamente alle richieste del Comitato Studentesco;
4. Aggiornano i compagni di classe riguardo alle iniziative e alle proposte del Comitato Studentesco.

Art. 7 – I membri dell'Organo di Garanzia della componente studentesca:

1. Sono eletti dai membri del Comitato Studentesco, nella prima riunione convocata dopo l'insediamento dei nuovi rappresentanti degli studenti;
2. Curano le procedure di voto e di scrutinio del Comitato Studentesco;
3. Monitorano l'osservanza del POF, del Regolamento d'Istituto e delle ulteriori normative scolastiche;
4. Sono membri della Giunta Esecutiva, di cui all'art. 8.
5. Qualunque studente dell'Istituto, previa autorizzazione a partecipare alla prima riunione del Comitato, può candidarsi quale membro del suddetto organo.
6. All'interno del Comitato Studentesco, i due membri dell'organo sono i Moderatori, e garantiscono il regolare svolgimento delle riunioni, dell'osservanza del Regolamento e dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;

Art. 8 – Giunta Esecutiva

1. E' istituita una Giunta Esecutiva composta dai quattro rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto, dai due rappresentanti d'Istituto in Consulta Provinciale Studentesca e dai due membri dell'Organo di Garanzia della componente studentesca.
2. La Giunta Esecutiva, a nome del Comitato Studentesco, prende decisioni di emergenza, nell'impossibilità di convocare nell'arco di 6 giorni il Comitato stesso.
3. Le decisioni assunte dalla Giunta Esecutiva devono essere approvate dal 50% + 1 dei componenti della Giunta stessa.
4. I membri della Giunta Esecutiva, dopo la decisione del Comitato, presentano la convocazione scritta per le assemblee d'Istituto, firmandola, alla segreteria.

Art. 9 – Segretario

1. La Giunta Esecutiva nomina un Segretario, ed eventuale sostituto, all'interno del Comitato Studentesco.
2. Il Segretario redige un verbale di ogni riunione, che verrà depositato in segreteria.
3. Il Segretario deve assicurarsi che copia del verbale pervenga agli assenti e al Dirigente Scolastico.
4. Il verbale sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Liceo o su pagine autorizzate in via definitiva o temporanea dal Comitato stesso.

Art. 10 – Commissioni

1. Il Comitato può istituire commissioni finalizzate alla creazione, all'elaborazione e al monitoraggio di progetti e attività.
2. Le commissioni nominano un referente, che mantiene i contatti con la Giunta Esecutiva e organizza gli incontri della commissione.

CAPO 3 – RIUNIONI

Art. 11 – Convocazioni

1. Il Comitato Studentesco può essere convocato, con presentazione del relativo documento firmato:
 - a. Dal 20% dei rappresentanti di classe;
 - b. Dal 50% + 1 dei membri della Giunta Esecutiva;
 - c. Dal Dirigente Scolastico, per comunicazioni urgenti.
2. Per convocare il Comitato Studentesco sono necessari cinque giorni di preavviso, salvo deroga del Dirigente Scolastico in casi di urgenza.
3. Il Comitato Studentesco si riunisce, preferibilmente, in Aula Novarese.
4. Professori, genitori, studenti e personale ATA possono assistere al Comitato Studentesco, avendo diritto di parola, solo con l'approvazione della Giunta Esecutiva; chi agisce in violazione di questo comma, deve essere invitato a lasciare l'assemblea.

Art. 12 – Votazioni

1. Vengono poste ai voti le questioni riguardanti gli studenti, mozioni o problematiche emerse dai consigli di classe e d'Istituto, mozioni promosse da singoli studenti o gruppi di essi operanti all'interno della scuola e documenti prodotti da gruppi di lavoro.
2. Hanno uguale diritto di voto tutti i membri del Comitato Studentesco.
3. Le votazioni si svolgono per alzata di mano, con eccezione della votazione di cui all'art. 15.
4. Le delibere richiedono almeno il 50%+1 di voti favorevoli degli aventi diritto.

CAPO 4 – PRASSI

Art. 13 – Finanziamenti

1. Ogni spesa deve essere preventivata.
2. La Giunta Esecutiva si occupa della gestione dei fondi e della loro destinazione.
3. Il Consiglio d'Istituto può elargire finanziamenti al Comitato Studentesco, preventivando i fondi nei limiti delle sue disponibilità, per la realizzazione e la gestione di attività elaborate dagli studenti (in conformità alla direttiva del Ministero dell'Istruzione n.133 3/4/1996, art.6 comma 4).
4. Le somme ricavate sono iscritte nel bilancio dell'Istituto con vincolo di destinazione.
5. Il Comitato sceglie il miglior preventivo di spesa tra quelli proposti dagli studenti per la realizzazione delle attività.

Art. 14 – Assenze

1. La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta. Gli assenti dovranno presentare giustificazione a un membro della Giunta Esecutiva.
2. All'inizio di ogni riunione del Comitato Studentesco, è fatto l'appello nominale dei membri; l'elenco dei rappresentanti di classe è reperibile presso la segreteria dell'Istituto.
3. Alla terza assenza ingiustificata dalle riunioni del Comitato, il rappresentante degli studenti decade dal suo incarico su delibera del Comitato Studentesco ed è successivamente sostituito dal primo dei non eletti, ad opera dell'Istituto, come previsto dal D.L. n.297 16/4/1994, artt. 35 e 38.

Art. 15 – Sfiducia

1. Il 20% dei membri del Comitato può presentare una mozione di sfiducia nei confronti di uno dei membri dell'Organo di Garanzia della componente studentesca, se ritenuto inerte o incapace di adempiere al proprio compito. La mozione di sfiducia è valida, se approvata dai 2/3 dei membri del Comitato Studentesco (con votazione segreta), per procedere, successivamente, a nuove elezioni.

Art. 16 – Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche.
2. Le proposte di modifica al regolamento possono essere presentate da uno qualsiasi dei membri e approvate dai 2/3 del Comitato Studentesco